



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009 (06.05)  
(OR. en/nl)**

**9265/09**

**COPEN 79**

**NOTA**

---

Origine:	E.M.H. Hirsch Ballin, Ministro della Giustizia, Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi
in data:	7 aprile 2009
destinatario:	Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - Dichiarazione dei Paesi Bassi

---

Si allega per le delegazioni una dichiarazione dei Paesi Bassi sulla decisione quadro in oggetto.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
dell'Unione europea

Data : 24 marzo 2009

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della decisione quadro 2008/909/GAI

Il 27 novembre 2008 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha adottato (tra i punti "A") la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (2008/909/GAI, GU L 327).

L'articolo 28, paragrafo 2 della decisione quadro stabilisce che ogni Stato membro, al momento dell'adozione della decisione quadro, può fare una dichiarazione secondo cui il nuovo regime introdotto dalla decisione quadro si applica soltanto alle sentenze di condanna a pene detentive emesse dopo la scadenza del termine previsto per la sua attuazione.

Nel corso dei negoziati sulla decisione quadro in questione, i Paesi Bassi si sono sempre espressi a favore della possibilità di applicare detta decisione soltanto ai casi futuri. La facoltà offerta dall'articolo 28, paragrafo 2 è stata prevista (anche) su richiesta dei Paesi Bassi. Si trattava, per i Paesi Bassi, di un elemento importante dell'accordo politico raggiunto sulla decisione quadro in occasione delle sessioni del Consiglio GAI del 4 dicembre 2006 e del 15 febbraio 2007.

La decisione quadro è stata inserita fra i punti "A" dell'ordine del giorno in tempi talmente brevi rispetto alla sessione del Consiglio GAI del 27 novembre 2008 da non consentire di seguire la procedura interna di preparazione di questo punto in previsione del Consiglio. Ne è derivato che i Paesi Bassi, all'atto dell'adozione della decisione quadro in occasione del Consiglio GAI del 27 novembre 2008, non hanno presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della decisione quadro. Tuttavia, nel Consiglio GAI del 4 dicembre 2006, in sede di raggiungimento dell'accordo politico, i Paesi Bassi avevano comunicato l'intenzione di fare la dichiarazione in questione. Ritengo che si possa considerare che tale comunicazione abbia prodotto i suoi effetti al momento dell'adozione della decisione quadro in data 27 novembre 2008. Ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accludo alla presente il testo della dichiarazione.

### **Dichiarazione dei Paesi Bassi relativa all'articolo 28 della decisione quadro**

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, i Paesi Bassi dichiarano che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, essi continueranno, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro.

Il Ministro della giustizia

(f.to)